

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Germania) — Coty Germany GmbH / Parfümerie Akzente GmbH

(Causa C-230/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Intese — Articolo 101, paragrafo 1, TFUE — Distribuzione selettiva di prodotti cosmetici di lusso — Clausola che vieta ai distributori di ricorrere a un terzo non autorizzato nell'ambito della vendita a mezzo Internet — Regolamento (UE) n. 330/2010 — Articolo 4, lettera b) e c))

(2018/C 052/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: Coty Germany GmbH

Convenuta: Parfümerie Akzente GmbH

Dispositivo

- 1) L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finalizzato, primariamente, a salvaguardare l'immagine di lusso di tali prodotti è conforme a detta disposizione, a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d'indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i potenziali rivenditori e applicati in modo non discriminatorio, e che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario.
- 2) L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che lo stesso non osta a una clausola contrattuale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta ai distributori autorizzati di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finalizzato, primariamente, a salvaguardare l'immagine di lusso di tali prodotti di servirsi in maniera riconoscibile di piattaforme terze per la vendita a mezzo Internet dei prodotti oggetto del contratto, qualora tale clausola sia diretta a salvaguardare l'immagine di lusso di detti prodotti, sia stabilita indistintamente e applicata in modo non discriminatorio, e sia proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.
- 3) L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il divieto imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso, operanti come distributori sul mercato, di servirsi in maniera riconoscibile, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze, non costituisce una restrizione della clientela, ai sensi dell'articolo 4, lettera b), di tale regolamento, né una restrizione delle vendite passive agli utenti finali, ai sensi dell'articolo 4, lettera c), di detto regolamento.

⁽¹⁾ GU C 260 del 18.7.2016.